



NOTAIO  
PIETRO RUAN

-----ALLEGATO A/ AL REPERTORIO NUMERO 15839/10193-----

-----STATUTO-----

-----della "SISSA Medialab S.r.l."-----

Articolo 1 - Denominazione-----

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "SISSA Medialab S.r.l." (di seguito "Società").-----

La Società è a capitale interamente pubblico.-----

Articolo 2 - Sede-----

La Società ha sede legale in Trieste.-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza); lo stesso può essere autorizzato dall'Assemblea dei soci al trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.-----

Spetta comunque ai soci trasferire la sede sociale al di fuori del Comune e deliberare la istituzione di sedi secondarie. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei soci.-----

Articolo 3 - Durata-----

La durata della Società è fissata dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).-----

Articolo 4 - Oggetto sociale-----


La Società non persegue interessi contrari a quelli dei soci ed ha per oggetto le seguenti attività che si intendono realizzate nell'interesse prevalente dei soci:-----

- pubblicazione e diffusione su ogni tipo di supporto - a titolo meramente esemplificativo: su supporto elettronico, cartaceo, audiovisivo - di pubblicazioni, anche periodiche, aventi ad oggetto materie scientifiche e culturali in genere;-----

- attività di studio e ricerca, sia con riguardo al software che all'hardware, nei settori dell'editoria elettronica, dell'e-learning, dello sviluppo di internet e più in generale delle reti di comunicazione per la trasmissione di informazioni strutturate di ogni tipo, nonché con riguardo alla sicurezza delle reti stesse;-----

- attività di studio, ricerca e sperimentazione di nuovi mezzi per la comunicazione di materie scientifiche e/o culturali, anche in collaborazione con partner nazionali ed internazionali;-----

- attività di divulgazione nei confronti dei non specialisti e dei giovani in particolare di temi e materie scientifiche e/o culturali mediante la pubblicazione e diffusione, su ogni tipo di supporto, di pubblicazioni, anche periodiche, nonché mediante l'ideazione, la consulenza, l'organizzazione e l'allestimento di mostre e/o eventi partecipativi, e/o iniziative pubbliche, anche in collaborazione con partner nazionali ed internazionali;-----



- ideazione, consulenza, sviluppo, organizzazione e svolgimento di processi di formazione e di aggiornamento, anche basati sulla tecnologia dell'e-learning, aventi ad oggetto materie scientifiche e/o culturali;-----

- svolgimento di: attività editoriali, anche al dettaglio e tramite siti internet; attività di gestione di centri di calcolo destinati all'editoria elettronica; attività di gestione di nodi di internet; attività di comunicazione istituzionale, mediante realizzazione di immagini coordinate per informativi e promozionali, creazione, modifica, sviluppo e aggiornamento di siti internet istituzionali; attività di merchandising e vendita, anche al dettaglio e tramite siti internet di prodotti di divulgazione scientifica e di promozione della cultura scientifica; attività di ufficio stampa anche tramite siti internet e social network; ideazione, consulenza, sviluppo, organizzazione e presidio a eventi pubblici aventi ad oggetto attività scientifiche o culturali; attività di informazione e supporto all'ottenimento di finanziamenti nazionali o comunitari;-----

- attività di promozione e marketing dei risultati della ricerca (ad es. promozione di brevetti e trasferimento di innovazione).-----

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili o accessorie al perseguimento dell'oggetto. A tal fine essa potrà contrarre finanziamenti e mutui, concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per obbligazioni proprie, dei soci o di terzi.-----

Tutte le attività potranno essere esercitate solo direttamente, con divieto di svolgerle tramite società controllate, collegate o partecipate.-----

Almeno l'ottanta per cento - ai sensi della vigente disciplina di legge, o altra percentuale prevista o autorizzata da modifiche della predetta disciplina o deroghe alla stessa - del fatturato totale della società deve derivare, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art. 16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di incarichi ricevuti dalle stesse.---

Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della società, la stessa potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi pubblici o privati, anche non soci.-----

Le amministrazioni pubbliche socie o loro forme associative

esercitano sulla Società e sui servizi ad essa affidati un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.-----

**Articolo 5 - Domicilio dei soci**-----

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo e del Revisore, per i loro rapporti con la Società, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese.-----

**Articolo 6 - Capitale sociale**-----

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge, e potrà essere costituito da conferimenti sia in denaro sia di beni in natura.-----

La quota di capitale dovrà essere integralmente in mano pubblica per tutta la durata della Società.-----

**Articolo 7 - Variazioni del capitale sociale**-----

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 6), comma 2, e dall'articolo 10 del presente statuto.-----

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.-----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.-----

**Articolo 8 - Versamenti e finanziamenti soci**-----

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.-----


In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.-----

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 Codice Civile.-----

**Articolo 9 - Partecipazioni**-----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.-----

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante



comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 Codice Civile.-----

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 Codice Civile.-----

**Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni**-----

Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi a titolo oneroso.-----

Il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà prima offrirla, a mezzo lettera raccomandata, indicando il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di vendita, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alla quota già posseduta.-----

Il socio interessato all'acquisto deve entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante quote in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.--

Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. Qualora il numero delle quote per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà liberamente alienare la sua quota.-----

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo delle quote, questo sarà stabilito da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, arbitro che dovrà nella sua valutazione tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.-----

Gli oneri per l'arbitraggio saranno a carico degli offerenti se il prezzo stabilito dall'arbitro risulterà inferiore a quello proposto nella offerta, in caso diverso saranno a carico degli acquirenti, in proporzione alle quote acquistate.----

In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione e con onere del socio che abbia manifestato la propria intenzione di acquistare la partecipazione di comunicare la propria decisione definitiva in merito all'acquisto entro quindici giorni dalla determinazione che verrà comunicata a cura dell'organo amministrativo.-----

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale.-----

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.-----

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere le proprie quote è libero di offrirle a terzi.-----

L'efficacia nei confronti della società dei trasferimenti delle quote e dei diritti di opzione è comunque subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, della condizione prevista dal secondo comma dell'articolo 6 del presente statuto.-----

Nel caso di trasferimento di quote o di diritti di opzione in violazione della condizione prevista dal secondo comma dell'articolo 6 del presente statuto, l'acquirente non avrà comunque diritto ad essere annotato nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le quote ed i diritti con effetto verso la società.--

Le promesse di cessione di partecipazione che risultassero eseguibili in favore di altre amministrazioni pubbliche per mancato esercizio del diritto di prelazione come sopra specificato, rimarranno comunque condizionate dall'ottenimento di gradimento dell'aspirante socio nella compagine sociale da parte dell'Assemblea dei soci che, entro trenta giorni dall'accertamento del mancato esercizio della prelazione, dovrà manifestare il proprio consenso con voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.-----

#### Articolo 11 - Decisioni dei soci-----


I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina dell'organo amministrativo e la sua revoca;-----
- c. la nomina dell'Amministratore unico, del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, ove costituito, e la loro revoca;-----
- d. la nomina dell'organo di controllo o del Revisore e la loro revoca;-----
- e. le modificazioni dell'atto costitutivo e statuto;-----
- f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

In ogni caso le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare.-----

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi, i soci che abbiano acquisito quote in violazione delle disposizioni del presente statuto, nonché i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la so-



spensione del diritto di voto.-----

**Articolo 12 - Decisioni dei soci**-----

**A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**-----

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.-----

L'Assemblea deve essere convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove costituito, lo ritenga opportuno.-----

L'organo amministrativo è comunque tenuto a convocare l'Assemblea anche a richiesta di un solo socio.-----

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dalle iscrizioni nel Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente da annotazione riportata nel Registro delle Imprese, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).-----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della seduta e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

**B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO**-----

Possono intervenire all'Assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel Registro delle Imprese alla data della riunione Assembleare.-----

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

**C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**-----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea, anche da persona non socia.-  
La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla Società.-----

La rappresentanza non può essere conferita né ad Amministratori né ai Sindaci, se nominati, né ai dipendenti della società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.-----

**D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**-----

La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, o in assenza di quest'ultimo, al Vicepresidente.-----

Qualora questi non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti.-----

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'Assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

**E) QUORUM DELIBERATIVI**-----

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 11, punti e) ed f) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.-----

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.-----

**F) SISTEMI DI VOTAZIONE**-----


Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.-----

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.-----

**G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**-----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.-----

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzien-



ti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.---  
Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.-----

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.-----

#### Articolo 13 - Controllo dei soci-----

Le amministrazioni pubbliche socie, in conformità alla disciplina di legge, esercitano sulla Società e sui servizi ad essa affidati un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.-----

Le modalità di controllo analogo congiunto dei soci, in caso di pluralità degli stessi, nei confronti della Società e sui servizi ad essa affidati sono disciplinati in appositi patti parasociali conclusi fra i soci stessi.-----

Le amministrazioni pubbliche socie, anche attraverso Organi appositamente costituiti e disciplinati, fissano, in un proprio documento di programmazione, gli obiettivi che la Società dovrà perseguire; nelle relazioni, semestrale ed annuale, di seguito menzionate, viene dato conto delle modalità di perseguimento e del livello di raggiungimento dei predetti obiettivi.-----

All'esito dell'esame delle predette relazioni le amministrazioni pubbliche socie possono modificare o integrare, con atti di indirizzo, il documento di programmazione.-----

Al fine dell'esercizio da parte dei soci del controllo analogo di cui ai commi precedenti, l'organo amministrativo della società, è tenuto ad inviare agli Organi che i soci vorranno indicare per iscritto, anche in base a quanto previsto nei patti parasociali, in caso di pluralità di soci:-----

- il bilancio di previsione;-----
- il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;-----
- l'organigramma e il piano annuale delle assunzioni.-----

Gli Organi indicati dai soci potranno inviare alla società atti di indirizzo. Ai predetti Organi dei soci dovranno essere inoltre trasmessi:-----

- tempestivamente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito e - se costituito - dell'organo di controllo, l'ordine del giorno delle adunanze del medesimo Consiglio di Amministrazione;-----
- una relazione, dopo la conclusione del primo semestre di ogni anno, sull'andamento della Società e sulle linee previsionali e programmatiche, nonché sui piani finanziari, editoriali e industriali;-----
- senza ritardo gli ulteriori atti necessari al fine della verifica in merito all'andamento della gestione e allo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'effi-



cacia, efficienza ed economicità della gestione stessa.-----  
La trasmissione di tutti gli atti sopracitati avviene anche al fine di consentire ai soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei servizi a mezzo della società.-----

Almeno una volta all'anno l'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato, ove sia nominato il Consiglio di amministrazione, espongono apposita relazione davanti agli Organi indicati dai patti parasociali conclusi fra i soci o, in caso di socio unico, davanti agli organi indicati dai soci, avente ad oggetto la gestione dei servizi svolti dalla Società, nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.-----

#### Articolo 14 - Amministrazione-----

14a. La composizione dell'organo amministrativo è definita dall'Assemblea nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.-----

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, l'Assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.-----

La scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.-----

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto di cui all'articolo 13 del presente statuto, in caso di pluralità di soci, l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di amministrazione, ove previsto, viene nominato dall'Assemblea dei soci sulla base di preve designazioni effettuate delle amministrazioni pubbliche socie in base ad appositi patti parasociali.-----

Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Assemblea osserva le norme specificatamente applicabili ai componenti dell'organo amministrativo di una società in controllo pubblico.-----

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile.-----

Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2390 Codice Civile sul divieto di concorrenza.---

14b. Gli amministratori resteranno in carica per il periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.-----

Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento. In caso di nomina a tempo determinato si applica l'articolo 2383, terzo comma Codice Civile.-----

Nel caso di organo amministrativo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori



nominati dai soci; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se per qualsiasi causa viene a cessare la maggioranza degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori; gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo e nel frattempo potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.-----

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.-----

14c. Presidente del Consiglio di amministrazione e Vicepresidente-----

I soci, in occasione della nomina del Consiglio di amministrazione, nominano il Presidente ed anche un Vicepresidente, avente la sola funzione di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----

14d. Decisioni degli amministratori-----

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, ove costituito, saranno prese in forma collegiale.-----

14e.1. A tal fine il Consiglio di amministrazione:-----

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;-----

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.-----

14e.2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati.-----

14e.3. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed un Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

14e.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.-----

14e.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

14f. Competenze dell'organo amministrativo-----

14f.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.-----

14f.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può attribuire deleghe di gestione, nei limiti di cui all'articolo 2381 Codice Civile, ad un solo amministratore, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dalla Assemblea dei soci e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.---

14f.3. L'organo amministrativo può nominare direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Non possono essere delegate e sono di competenza dell'organo amministrativo la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni in tema di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 Codice Civile.-----

14g. Compensi dell'organo amministrativo-----

Le decisioni di cui al presente punto 14, lettera g), sono determinate dai soci in ottemperanza alla normativa vigente.----

14g.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata, a compenso dell'opera prestata, una remunerazione nella misura e nelle forme che l'Assemblea dei soci riterrà opportune che verrà determinata in occasione della nomina o con apposita decisione.-----

L'Assemblea determina la remunerazione dell'organo amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina vigente e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alle società a capitale interamente pubblico.-----

14g.2. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, così come previsto dall'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile.-----

14g.3. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.-----

14h. Rappresentanza agli amministratori-----



14h.1. Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori dalla decisione di nomina ed è generale.-----

14h.2. La rappresentanza della società spetterà all'Amministratore unico, e, in caso di organo di amministrazione collegiale, al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Vice Presidente e all'amministratore cui siano state attribuite deleghe gestionali ai sensi del precedente articolo 14f.2, e nei limiti della delega.-----

#### **Articolo 15 - Sanzioni amministrative**-----

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.-----

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.---

#### **Articolo 16 - Organo di controllo**-----

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2477 Codice Civile, la Società nomina un organo di controllo che opera a sensi del successivo articolo 17.-----

In ogni caso la Società nomina un Revisore o una Società di Revisione che operano a sensi del successivo articolo 18.-----

#### **Articolo 17 - Organo di controllo**-----

All'organo di controllo si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.-----

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. -----

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.-----

Si applica la disposizione di cui all'articolo 2409 Codice Civile.-----

#### **Articolo 18 - Revisore legale dei conti**-----

La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.-----

Si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche.-----

#### **Articolo 19 - Esercizio sociale - bilanci**-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di

esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.-----

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro l'organo amministrativo deve segnalare nella propria relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.-----

#### Articolo 20 - Utili-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo che l'Assemblea dei soci, che approva il bilancio, decida di accantonarli a riserve straordinarie per speciali stanziamenti, ovvero a riserve facoltative, ovvero ancora deliberi di rinviarli a futuri esercizi.-----

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.-----

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.-----

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.---

#### Articolo 21 - Recesso del socio-----

##### 21a. CASI DI RECESSO-----

Il diritto di recesso compete:-----


- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;-----

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;-----

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.-----

##### 21b. MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO-----

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma a), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato



solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.-----

#### 21c. RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO-----

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 Codice Civile.-----

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.---

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi con deliberazione da approvarsi con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.-----

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.-----

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 Codice Civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.----

#### Articolo 22 - Esclusione del socio-----

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. L'esclusione deve essere approvata dai soci. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio

della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.----  
La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta.-----

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente articolo 21 lettera c) in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.-----

#### Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione-----

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.-----

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, dispone:-----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.-----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 Codice Civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.-----

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter Codice Civile.-----

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.-----

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.-----

#### Articolo 24 - Titoli di debito-----



La società può emettere titoli di debito.-----  
L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea  
dei soci con le maggioranze previste per la modifica del pre-  
sente Statuto.-----

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio,  
con conseguente applicazione dell'articolo 2436 Codice Civile.  
La società può emettere titoli di debito per somma complessi-  
vamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e  
le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio appro-  
vato.-----

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere  
sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di  
successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della  
solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non  
siano investitori professionali ovvero soci della società me-  
desima.-----

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condi-  
zioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere  
iscritta a cura dell'organo amministrativo presso il Registro  
delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso del-  
la maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa mo-  
dificare tali condizioni e modalità.-----

#### Articolo 25 - Disposizioni varie e rinvio-----

Si precisa che:-----

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di  
loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese;-----
- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel  
caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto  
non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se  
ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema  
di società unipersonale;-----
- è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previ-  
sti dalle norme generali in tema di società.-----

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme  
di legge in materia di società a responsabilità limitata, non-  
ché le norme sulle società a partecipazione pubblica e sulle  
società in house, come dettate dal d.lgs. n.50/2016 e dal  
d.lgs. n.175/2016 e loro modifiche ed integrazioni.-----

F.to STEFANO RUFFO-----

(L.S.) F.to dott. PIETRO RUAN - NOTAIO-----



Copia autentica conforme all'originale  
conservato nei miei rogiti è munito  
delle prescritte firme.

Consta di **QUINDICI** ..... mezzi fogli.

Trieste, li ..... **3.1.AGO.2017** .....



